

**TRIBUNALE DI PIACENZA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DELLA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*

Nell'interesse del **Dott. Carmelo Messina** (cod. fisc. MSS CML 76R14 M211I), nato ad Acquadolci (ME) il 14.10.1976, ivi residente in Via Garibaldi n. 57, elettivamente domiciliato in Acquadolci (Me) presso lo studio dell'**Avv. Salvatore Giovanni Lo Cicero** (cod. fisc. LCC SVT 76R14 G273U; Pec: avvlocicero@pec.it; email: salvo.locicero@yahoo.it; Fax: 0941328252), del Foro di Patti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale, rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento al proprio indirizzo di posta elettronica certificata [avvlocicero@pec.it](mailto:avvlocicero@pec.it);

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**1) Ministero dell'Istruzione e del Merito** (Cod. fisc. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Bologna, Via A. Testoni, 6, indirizzo PEC [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

**2) Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna**, (Cod. fisc. 80062970373), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Bologna, Via de' Castagnoli, 1, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Bologna, Via A. Testoni, 6, indirizzo PEC [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

**3) Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio IX, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza** (Cod. fisc. 80008710347), in persona del Dirigente p.t., con sede in Piacenza, Corso Garibaldi, 50, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Bologna, Via A. Testoni, 6, indirizzo PEC [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

**RESISTENTI**



## E NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi, della provincia di Piacenza, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'anno scolastico 2023/24, istituita e pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza, in cui anche il ricorrente risulta inserito, pubblicata con Decreto del Dirigente dello stesso Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza, prot. 4837 del 02/08/2023, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

## CONTROINTERESSATI

### PREMESSO IN FATTO

1) Il Dott. Carmelo Messina, nel corso degli anni scolastici **2019/20, 2020/21, 2021/22**, essendo inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA della provincia di Piacenza, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, prestava servizio, con contratti a tempo determinato, per **13 mesi nel profilo di Assistente Tecnico** e per **19 mesi e 7 giorni nel “profilo superiore” di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi** (c.d. D.S.G.A.), ossia nel profilo apicale dei ruoli del personale ATA, previa risoluzione anticipata degli incarichi a tempo determinato svolti “*illoc tempore*” nel profilo di Assistente Tecnico (v. **Allegato\_01**: contratti individuali di lavoro di Assistente Tecnico e contratti individuali di lavoro di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22; provvedimenti di risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, nel profilo di Assistente Tecnico, del Liceo Statale “Lorenzo Respighi” di Piacenza e del Liceo Statale “Melchiorre Gioia” di Piacenza);

2) In particolare, il servizio nel “profilo superiore” di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) veniva svolto a seguito di incarichi a tal uopo ricevuti, nel corso degli aa.ss. 2020/21 (dal 04/01/2021 al 31/08/2021) e 2021/22 (dal 23/09/2021 al 31/08/2022), dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio IX-Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, Sede di Piacenza (v. **Allegato\_02**: provvedimenti di conferimento di incarico nel profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, prot. n. 5009 del 31/12/2020 e prot. n. 4164 del 22/09/2021, adottati dal Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza);

3) In virtù del servizio prestato negli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, nei profili professionali del personale ATA, come sopra specificato (Assistente Tecnico e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), il Dott. Carmelo Messina, in data 11/05/2022, a seguito



della pubblicazione del Bando di Assistente Tecnico di cui al decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, prot. n. 275 del 26/04/2022, presentava regolare e tempestiva domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, della provincia di Piacenza, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2022/23, tramite l'apposito servizio "Istanze Online" del Ministero dell'Istruzione e del Merito (v. **Allegato\_03**: bando di Assistente Tecnico, prot. n. 275 del 26/04/2022, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e domanda di Inserimento nella Graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi, per il profilo di Assistente Tecnico, per a.s. 2022/23, per la Provincia di Piacenza, del 11/05/2022);

4) L'odierno ricorrente veniva quindi inserito nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA (24 mesi) della Provincia di Piacenza, per l'a.s. 2022/23, **per il profilo professionale di Assistente Tecnico** (giusta Decreto prot. 2840 del 19/07/22 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, Sede di Piacenza);

5) Successivamente, nell'anno scolastico 2022/23, al Dott. Messina veniva conferita supplenza annuale da graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi, per il profilo di Assistente Tecnico, con contratto a tempo determinato (dal 06/09/2022 al 31/08/2023), presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Marconi" di Piacenza e - durante lo stesso periodo - il ricorrente veniva utilizzato, con distacco, nel medesimo profilo di Assistente Tecnico, presso l'Ufficio IX, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza (v. **Allegato\_04**: contratto individuale di lavoro per anno scolastico 2022/23 e provvedimento di utilizzo con distacco, prot. n. 3873 del 09/09/2022, adottato Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza);

6) Nel corso dello stesso anno scolastico 2022/23, precisamente il 17/05/2023, a seguito della pubblicazione del Bando di Assistente Tecnico di cui al decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, prot. 255 del 26/04/2023, finalizzato all'aggiornamento e all'integrazione, per l'anno scolastico 2023/2024, della graduatoria permanente provinciale relativa al profilo professionale di Assistente Tecnico, il ricorrente, tramite l'apposito servizio "Istanze Online" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, inoltrava regolare e tempestiva richiesta di aggiornamento della predetta graduatoria provinciale permanente, della provincia di Piacenza, ove era stato inserito, come detto, l'anno precedente (v. **Allegato\_05**: bando di Assistente Tecnico, prot. n. 255 del 26/04/2023, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e domanda di



Aggiornamento della Graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi, per il Profilo di Assistente Tecnico, per a.s. 2023/24, per la Provincia di Piacenza, del 17/05/2023);

7) Con decreto del Dirigente dell'Ufficio IX, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza, prot. n. 4342 del 11/07/2023, veniva pubblicata la graduatoria provinciale provvisoria ATA 24 mesi, per il profilo di Assistente Tecnico, per la provincia di Piacenza, per l'a.s. 2023/24, dalla quale risultava che al Dott. Carmelo Messina, odierno ricorrente, **per il servizio svolto nel profilo superiore di Direttore dei Servizi generali e Amministrativi (pari, come detto, a 19 mesi e 7 giorni)** veniva attribuito un punteggio complessivo pari a 1,90 (in ragione di 0,10 al mese) e **per il servizio militare di leva** prestato, non in costanza di rapporto di impiego, dallo stesso ricorrente, pari a 10 mesi (dal 28/08/1997 al 27/06/1998) veniva attribuito un punteggio complessivo di 0,50, in ragione di 0,05 al mese (v. **Allegato\_06**: decreto del Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza, prot. 4342 del 11/07/2023 e Graduatoria provinciale provvisoria ATA 24 mesi, della Provincia di Piacenza, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/24; foglio di Congedo militare illimitato);

8) Successivamente alla pubblicazione della suddetta graduatoria provinciale provvisoria, in data 14/07/2023, il Dott. Carmelo Messina, assistito dal sottoscritto difensore, presentava, a mezzo PEC, istanza di accesso agli atti, ex artt. 22 e ss., Legge 241/1990 e ss.mm.ii, indirizzata al Dirigente dell'Ufficio IX, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza, con la quale chiedeva, tra l'altro, di avere accesso ai verbali della Commissione giudicatrice, relativi all'attività di valutazione di titoli e servizi effettuata dallo stesso organo collegiale, con riferimento alle domande di aggiornamento della graduatoria provinciale ATA 24 mesi, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/24, ivi compresa la valutazione di titoli e servizi posseduti ed espletati dall'odierno ricorrente (v. **Allegato\_07**: istanza di accesso agli atti);

9) In data 17/07/2023, il ricorrente, sempre assistito dallo scrivente procuratore, come previsto dalla normativa vigente in materia, presentava reclamo al Dirigente dell'Ufficio IX, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza, avverso la graduatoria provinciale provvisoria *de qua*, lamentando una errata valutazione dei titoli di servizio e, in particolare, una errata attribuzione di punteggio **sia per il servizio prestato nel “profilo immediatamente superiore” di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sia per il servizio militare di leva obbligatorio, prestato non in costanza di rapporto di impiego** (v. **Allegato\_08**: reclamo avverso la Graduatoria provinciale provvisoria ATA 24 mesi, della



Provincia di Piacenza, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/24);

10) Sul reclamo, testé citato, proposto dall'odierno ricorrente, l'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza con provvedimento del Dirigente, prot. n. 4704 del 25/07/2023, si pronunciava, rigettandolo, in forza di una scarna ed inconsistente, se non del tutto inesistente, motivazione, che di seguito si riporta: “*Si conferma la correttezza del calcolo del punteggio, eseguito nel rispetto delle previsioni del decreto n. 255 del 26/04/2023, con particolare riferimento all'allegato n. 1 lett. b) e all'allegato n. 2, lett. b) e, pertanto si rigetta il prefato reclamo*” (v. **Allegato\_09**: provvedimento di rigetto del Reclamo, adottato dal Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza, prot. n. 4704 del 25/07/2023);

11) Sempre in data 17/07/2023 e sempre con l'assistenza del sottoscritto difensore, il Dott. Carmelo Messina, in considerazione del fatto che l'Ufficio U.A.T. di Piacenza non aveva provveduto alla pubblicazione del provvedimento di costituzione della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 10 del Bando di Assistente Tecnico di cui al Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, prot. n. 255 del 26/04/2023 (adempimento che veniva effettuato invece dagli altri Uffici di Ambito Territoriale sui rispettivi siti istituzionali, in ossequio ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa), inoltrava istanza di accesso civico ex art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013, chiedendo ai competenti uffici di procedere alla pubblicazione medesima ovvero di poter accedere al relativo documento amministrativo. A seguito di tale istanza, l'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza trasmetteva all'odierno ricorrente, tramite PEC inviata allo scrivente procuratore, il decreto del Dirigente del predetto Ufficio, di costituzione della Commissione giudicatrice *de qua*, prot. 3359 del 06/06/2023 (**Allegato\_10**: istanza di accesso civico e decreto di costituzione della Commissione giudicatrice, prot. n. 3359 del 06/06/2023, adottato dal Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza);

12) Con Decreto del Dirigente dell'U.A.T. di Piacenza, prot. n. 4837 del 02/08/2023, veniva istituita e pubblicata la graduatoria provinciale **definitiva** ATA 24 mesi, per la provincia di Piacenza, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/24, nella quale, a causa di una attribuzione di punteggio, per i servizi prestati dal Dott. Carmelo Messina, **palesamente erronea ed illegittima** (come già accennato e come meglio si dirà infra), lo stesso ricorrente veniva collocato nella posizione di graduatoria n. 19, con un punteggio complessivo pari a 22,05, **anziché nella posizione di graduatoria n. 1, cui avrebbe avuto diritto, con un punteggio complessivo pari a 34,15!!!** (v. **Allegato\_11**: decreto del Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza, prot. 4837 del 02/08/2023 e



Graduatoria provinciale definitiva ATA 24 mesi, della Provincia di Piacenza, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/24);

**13)** Successivamente, con provvedimento del Dirigente dell'U.A.T. di Piacenza, prot. 5390 del 23/08/2023, in virtù della loro utile collocazione nella suddetta graduatoria provinciale definitiva ATA 24 mesi, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/24, venivano individuati i candidati ai quali conferire l'incarico a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023 e tra questi non rientrava l'odierno ricorrente che, come detto nel punto precedente, veniva del tutto erroneamente ed illegittimamente collocato in posizione non utile ai fini dell'immissione in ruolo (posizione n. 19!), a causa dell'errata ed illegittima attribuzione di punteggio relativo al servizio prestato nel profilo superiore di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e al servizio militare di leva obbligatorio, quando invece, lo stesso ricorrente, avrebbe dovuto essere collocato al primo posto della predetta graduatoria provinciale **ottenendo, in tal modo, il conferimento di incarico a tempo indeterminato per l'a.s. 2023/24!!!** (v. **Allegato\_12**: provvedimento del Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza, prot. n. 5390 del 23/08/2023 e tabella allegata con elenco personale ATA, profilo di Assistente Tecnico, immesso in ruolo per l'a.s. 2023/24).

## **DIRITTO**

**A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2.2, LETT A, DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 21 DEL 23/02/2009 E DELL'ART. 2, COMMA 2.2, LETT. A DEL BANDO DI ASSISTENTE TECNICO DI CUI AL DECRETO, PROT. N. 255 DEL 26/04/2023, DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA. ILLEGITTIMITÀ NEL MERITO DEL PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEGLI ESITI DELLE PROCEDURE RELATIVE AI CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO DA GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA ATA 24 MESI, DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, PER IL PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO, PER L'A.S. 2023/24, ADOTTATI CON PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL'UAT DI PIACENZA PROT. N. 5390 DEL 23/08/2023.**

Il ricorrente, Dott. Carmelo Messina, come già evidenziato in premessa, otteneva l'inserimento nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA (24 mesi) della Provincia di Piacenza, per l'a.s. 2022/23, **per il profilo professionale di Assistente Tecnico** (*giusta* Decreto prot. 2840 del 19/07/22 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, Sede di Piacenza),



in virtù di quanto **espressamente** previsto dall'**art. 2, comma 2.2, lett. a)** dell'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23/02/2009 e dell'**art. 2, comma 2.2, lett. a)** del Bando di Assistente Tecnico di cui al Decreto, prot. 275 del 26/04/2022, del Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, secondo cui, ai fini dell'inserimento nella predetta graduatoria, era necessaria ***“un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi), prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di Assistente tecnico e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore”***.

Identica previsione normativa, in ordine al requisito di accesso, veniva riportata **nell’art. 2, comma 2.2., lett. a)**, del successivo **Bando di Assistente Tecnico di cui al Decreto, prot. 255 del 26/04/2023**, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, **finalizzato all’aggiornamento e all’integrazione, per l’anno scolastico 2023/2024**, della relativa graduatoria provinciale permanente, a seguito del quale, il ricorrente, inoltrava, come già detto, domanda di aggiornamento per il medesimo profilo professionale di Assistente Tecnico.

Appare, dunque, di fondamentale importanza rilevare che, **ai fini del possesso dei requisiti di ammissione al Bando di concorso per il profilo di Assistente tecnico** e, in particolare, dell’anzianità di servizio richiesta per l’inserimento nella graduatoria provinciale permanente, sia **l’art. 2, comma 2.2, lett. a)** dell'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23/02/2009, prot. 2414, che **l’art. 2, comma 2.2, lett. a)** del Bando di Assistente Tecnico (*Lex Specialis*), di cui al Decreto, prot. 255 del 26/04/2023, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, ritengono espressamente, in maniera chiara ed incontrovertibile, **equivalenti e cumulabili sia il servizio prestato nel profilo professionale per cui si concorre (nel caso specifico, Assistente Tecnico), sia quello prestato nel “profilo superiore” (nel caso specifico, DSGA).**

**Non è superfluo evidenziare, altresì, che il profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è l’unico profilo che appartiene all’area D del personale ATA, ossia all’area immediatamente superiore a quella (area B) cui appartengono sia il profilo di Assistente Tecnico, sia il profilo di Assistente Amministrativo (come si può facilmente verificare, consultando il sito del MIM al seguente link: <https://www.miur.gov.it/diventare-personale-a.t.a>).** **Il DSGA, invero, sovrintende e coordina, con autonomia operativa, l’attività di tutto il personale ATA, compresa quindi sia l’attività dell’Assistente Tecnico, sia l’attività dell’Assistente Amministrativo, tutti posti alle sue dirette dipendenze.**



Da quanto fin qui esposto e sulla base della normativa sopra richiamata, contenuta nel Bando di Assistente Tecnico, risulta del tutto evidente come il servizio prestato dal sottoscritto, **sia nel profilo di Assistente Tecnico che nel profilo superiore di DSGA**, si configuri, per intero, quale **servizio valido ai fini dell'accesso** nella graduatoria provinciale permanente di Assistente Tecnico e come tale, infatti, nel caso *de quo*, è stato correttamente riconosciuto.

Pertanto, dalla riconosciuta **validità ai fini dell'accesso** di tale servizio, complessivamente considerato (precisamente in virtù dell'**art. 2, comma 2.2, lett. a**, dell'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23/02/2009 e dell'**art. 2, comma 2.2, lett. a**, del Bando di Assistente Tecnico di cui al Decreto, prot. n. 255 del 26/04/2023, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna), **ne consegue ipso iure l'equiparazione, anche in termini di punteggio, del servizio prestato nel “profilo superiore” (DSGA) a quello prestato nel profilo immediatamente inferiore per cui si concorre (A.T.).**

Infatti, nella misura in cui le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale e nel Bando di concorso per Assistente Tecnico, sopra richiamate, prevedono ed ammettono **l'equivalenza e la cumulabilità** del servizio prestato nel “profilo superiore” a quello prestato nel profilo inferiore, **ai fini dell'accesso** nella graduatoria provinciale permanente “ATA 24 mesi” **per il profilo di Assistente Tecnico, gli stessi servizi non possono che essere equiparati anche ai fini del punteggio, con una attribuzione di punti 0,50 per ogni mese di servizio, o frazione superiore a 15 gg, prestato sia nel profilo per cui si concorre (nel caso specifico, come detto, il profilo di Assistente Tecnico), sia nel “profilo superiore” di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.).**

Del resto, anche dalla tabella di valutazione dei titoli **per il profilo professionale di Assistente Tecnico** allegata al relativo Bando, si evince chiaramente che non potrebbe sostenersi il contrario.

Ed invero nella **lettera B)** (relativa alla valutazione dei “Titoli di servizio”), **punto n. 1** della richiamata tabella (**Allegato A**), viene attribuito un punteggio di 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. di **“servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di assistente tecnico”**,  **dovendo intendersi come tale (né potrebbe intendersi diversamente, salvo giungere, come nel caso specifico, ad esiti palesemente erronei, illogici, irragionevoli e contraddittori!!!) sia il servizio svolto come Assistente Tecnico sia quello ad esso espressamente equiparato dal medesimo Bando** (art. 2, comma 2.2, lett. a), **ossia quello**





**prestato nel profilo immediatamente superiore (D.S.G.A.).**

Un'ulteriore conferma di quanto appena evidenziato la si ricavava agevolmente dalla lettura del successivo **punto n. 2, lettera B) della tabella medesima**, in cui a quello che viene definito “**Altro servizio**” (testualmente “*Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei Convitti annessi agli Istituti tecnici e professionali, nei Convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.) si attribuisce un punteggio più basso, pari a 0,10 al mese, proprio perché il riferimento è soltanto a quei servizi* (compreso quello di insegnamento) **che, non potendo essere equiparati a quello di Assistente Tecnico (e non potendo pertanto essere considerati validi ai fini dell'accesso!!!), non possono che ricevere una valutazione inferiore in termini di punteggio.** E nell'alveo di questo “*altro servizio*”, poiché si riferisce soltanto a quei servizi, come appena detto, **tutti non validi ai fini dell'accesso**, non può di certo essere ricondotto e ricompreso il servizio prestato nel profilo superiore di DSGA il quale, invece, viene espressamente qualificato (dall'art. 2, comma 2.2, lett. a del Bando di Assistente Tecnico), quale **servizio valido ai fini dell'accesso**.

Questa interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate (quelle avente natura di *lex specialis* contenute nel Bando di Assistente Tecnico e quelle riportate nell'allegata tabella di valutazione dei titoli) è l'unica ammissibile se si vuole rispettare la *ratio* delle disposizioni medesime (stesso punteggio per servizi equiparati!) evitando di pervenire, come invece successo nel caso specifico, ad una loro applicazione erronea, illogica, irragionevole, contraddittoria e pertanto illegittima.

E la corretta applicazione delle norme contenute nell'Ordinanza Ministeriale nonché nel Bando di Assistente Tecnico, sopra richiamate, unitamente ad una lettura della tabella di valutazione, allegata al Bando medesimo, coerente con le prescrizioni in esso contenute, non possono che condurre, nel caso *de quo*, ad una diversa e più favorevole attribuzione di punteggio in relazione al servizio prestato dal ricorrente nel profilo superiore di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, **in ragione di 0,50 al mese**, al pari del punteggio attribuito al servizio, parimenti prestato dallo stesso ricorrente, nel profilo di Assistente Tecnico.

Nel caso specifico, invece, in palese violazione **dell'art. 2, comma 2.2, lett. a), dell'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23/02/2009, dell'art. 2, comma 2.2, lett. a, del Bando di Assistente Tecnico** di cui al Decreto, prot. 255 del 26/04/2023, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, **e della previsione**



contenuta nella lettera B) (Titoli di servizio), punto n. 1, della tabella di valutazione dei titoli per il profilo professionale di Assistente Tecnico allegata al relativo Bando, il servizio prestato dal ricorrente nel profilo superiore di Direttore S.G.A., da un lato, ai fini dell'accesso, è stato considerato valido e quindi ritenuto equivalente, equiparabile e cumulabile a quello prestato nel profilo di Assistente Tecnico per cui lo stesso ricorrente concorre, mentre, dall'altro lato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, è stato ritenuto equivalente ed equiparabile all'altro servizio al quale si riferisce il successivo punto n. 2, lettera B) della succitata tabella di valutazione dei titoli per il profilo di Assistente Tecnico (che, come già evidenziato, si riferisce soltanto a quella tipologia di servizio che non ha alcuna validità ai fini dell'accesso), con conseguente assegnazione, allo stesso servizio prestato nel profilo superiore, di un punteggio errato pari a 0,10 al mese, anziché di quello corretto pari a 0,50 al mese!

In tal modo, l'amministrazione scolastica provinciale, odierna resistente, è giunta, come detto, ad una determinazione assolutamente erronea, illogica, contraddittoria, irragionevole e, pertanto, del tutto illegittima, nulla e/o annullabile.

Infatti è chiaro ed incontrovertibile che, nel caso specifico, il servizio prestato dal ricorrente nel profilo superiore di D.S.G.A., ai fini dell'attribuzione del punteggio, deve essere ricondotto nella previsione contenuta nella **lettera B) (Titoli di servizio), punto n. 1**, della tabella di valutazione dei titoli per il profilo professionale di Assistente Tecnico allegata al relativo Bando, poiché la stessa, quando nel predetto punto 1 stabilisce che al “*Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di assistente tecnico in istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, (limitatamente al profilo professionale di assistente tecnico)*” **deve essere attribuito un punteggio pari a 0,50 al mese, si riferisce non solo al servizio prestato nel profilo di Assistente Tecnico, ma anche a quello prestato nel profilo ad esso equiparato in virtù di quanto stabilito nell'art. 2, comma 2.2, lett. a) del relativo Bando, ossia al servizio prestato, appunto, nel profilo superiore di DSGA!**

In conseguenza di ciò, il punteggio da riconoscere all'odierno ricorrente per il servizio prestato in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi non può che essere pari a 0,50 al mese.

**B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 66/2010 (CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE) E DELLA LETT. B, DELL'ALLEGATO N. 1 AL BANDO DI ASSISTENTE TECNICO DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**



Come accennato in premessa, il punteggio che è stato attribuito al Dott. Carmelo Messina, odierno ricorrente, per il **servizio militare di leva obbligatorio** svolto, non in costanza di rapporto di impiego, per un periodo **pari a 10 mesi** (dal 28/08/1997 al 27/06/1998) è erroneo e pertanto dovrà essere rettificato, **avendo infatti l'istante diritto, per tale servizio, all'attribuzione di un punteggio di 0,5 per mese** e non di quello inferiore assegnato, **pari a 0,05 per mese**.

All'uopo si rammenta che la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, sulla scorta di una corretta interpretazione della norma di cui in epigrafe, si è più volte espressa a favore del **pieno riconoscimento in termini di punteggio** (che pertanto deve essere interamente valutato) del periodo di servizio militare di leva, anche se prestato non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio valido ai fini dell'accesso nel profilo professionale di cui si tratta (nel caso specifico, il diploma di maturità che consente l'accesso alle relative aree di laboratorio per il profilo di Assistente Tecnico).

A tal fine è utile rammentare quanto di recente chiarito dal **Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n. 266/2023 del 09.01.2023**, in cui il Supremo Collegio ha evidenziato quanto segue: *"...a prescindere dalla considerazione per cui, ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o*



*selettivi”. È lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, **il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).** (e nello stesso senso cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 1720 del 10/03/2022 e sent. n. 3423 del 02/05/2022; Trib. Roma, sentenze n. 6610/2023, n. 6688/2023, n. 6691/2023).*

Alla luce dell’ormai consolidato e prevalente orientamento giurisprudenziale, il servizio militare di leva obbligatorio svolto dal ricorrente, non in costanza di rapporto di impiego, **deve essere quindi valutato, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, sulla base della previsione contenuta nella lett. B, primo periodo, dell’Allegato 1 (Avvertenze alle tabelle di valutazione) del Bando di Assistente Tecnico richiamato in epigrafe.**

Tale Allegato 1, alla lett. B, primo periodo, stabilisce, infatti, che “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica*”.

**Da ciò ne consegue che, all’odierno ricorrente, per il servizio militare di leva obbligatorio svolto per un periodo pari 10 mesi, non in costanza di rapporto di impiego, deve essere riconosciuto un punteggio complessivo pari a 5 punti, in ragione di 0,5 al mese.**

**C) ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE.**

Ferma restando l’illegittimità, nel merito, del provvedimento di attribuzione dei punteggi per i servizi prestati dal Dott. Carmelo Messina, odierno ricorrente, l’attività avente ad oggetto la valutazione di titoli e servizi dichiarati dai candidati presenti nella graduatoria provinciale ATA 24 mesi, per il profilo di Assistente Tecnico, della provincia di Piacenza, per l’a.s. 2023/24, effettuata dalla Commissione giudicatrice a tal uopo istituita presso l’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza, e la conseguente attribuzione dei punteggi **è stata, altresì, condotta, in palese violazione di legge.**



Come si evince chiaramente dai verbali rilasciati dall'Ufficio IX, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza, a seguito della richiesta di accesso agli atti presentata dall'odierno ricorrente, non risulta, infatti, alcuna motivazione a corredo e a supporto delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice summenzionata, all'esito dell'attività di valutazione di titoli e servizi ad essa affidata, ivi comprese quelle relative all'attribuzione dei punteggi per i servizi svolti dal Dott. Carmelo Messina, se non un semplice richiamo, alquanto scarno e generico, da parte della stessa Commissione, all'acquisizione dei *“risultati dell'istruttoria preliminare compiuta dall'Ufficio UAT di Piacenza”*, quali elementi presupposti sui quali poter dare avvio alla valutazione dei titoli dei candidati (v. **Allegato\_13**: verbale n. 1 del 26/06/2023 e verbale n. 1 del 27/06/2023, della Commissione giudicatrice sulle domande per la graduatoria ATA 24 mesi della provincia di Piacenza, per l'a.s. 2023/24).

La Commissione esaminatrice, come risulta dai verbali testé citati, durante le riunioni appositamente convocate, ivi compresa quella tenutasi in data 27/06/2023 ove veniva trattata anche la posizione dell'odierno ricorrente, procedeva, invero, all'assegnazione dei punteggi in relazione ai titoli e servizi dichiarati dai candidati presenti nella graduatoria provinciale *de qua*, senza però indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinavano le decisioni della stessa Commissione, come prescritto, invece, dall'art. 3, comma 1, della **Legge 241/1990** secondo cui *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato ... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

È appena il caso di sottolineare che l'Amministrazione resistente, anche a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dall'odierno ricorrente in sede di reclamo, nel provvedimento con cui ha rigettato lo stesso reclamo si è limitata ad affermare, come sopra già evidenziato, che il punteggio attribuito all'odierno ricorrente, sarebbe corretto in forza di una presunta corretta applicazione della normativa di riferimento, senza specificare le ragioni di fatto e/o di diritto che l'hanno determinata ad interpretare la suddetta normativa in un senso piuttosto che in un altro!!!

In altri termini, l'Amministrazione resistente (nello specifico, l'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza) si è rifiutata di motivare le ragioni del proprio operato!!!

\*\*\*\*\*



Tutto ciò premesso, il ricorrente Dott. Carmelo Messina, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

#### **RICORRE**

All'Ecc.mo Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, affinché, previ gli incombenti di rito e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, Voglia, accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

**a) Nel merito**, accertare e dichiarare - previa declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del Decreto del Dirigente dell'Ufficio UAT di Piacenza, prot. n. 4837 del 02/08/2023, con il quale è stata istituita e pubblicata la graduatoria provinciale definitiva ATA 24 mesi, della Provincia di Piacenza, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/24, nonché del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio UAT di Piacenza, prot. 5390 del 23/08/2023, con il quale sono stati individuati i candidati ai quali conferire l'incarico a tempo indeterminato per il profilo di di Assistente Tecnico, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023, nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente pregiudizievole per il ricorrente- il diritto del ricorrente a veder riconosciuto l'integrale punteggio relativamente al servizio svolto nel profilo superiore di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per un periodo complessivo di 19 mesi e 7 giorni, per un totale di punti 9,50 (cioè in ragione di punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.) e, relativamente al servizio militare di leva svolto per un periodo di 10 mesi, per un totale di punti 5,00 (cioè in ragione di punti 0,50 per mese);

**b) Per l'effetto**, condannare parte resistente a provvedere alla conseguente rettifica della graduatoria provinciale definitiva ATA 24 mesi, della Provincia di Piacenza, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/24, istituita e pubblicata con Decreto del Dirigente dell'Ufficio UAT di Piacenza, prot. n. 4837 del 02/08/2023, ricollocando nella detta graduatoria il ricorrente, Dott. Carmelo Messina, al primo posto, con il riconoscimento di un punteggio complessivo pari a 34,15;

**c) Conseguentemente**, condannare parte resistente - previa rettifica degli esiti delle procedure relative ai conferimenti degli incarichi a tempo indeterminato per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/2024, pubblicati con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio UAT di Piacenza, prot. 5390 del 23/08/2023 - ad individuare l'odierno ricorrente quale destinatario di conferimento di incarico a tempo indeterminato per il profilo di Assistente Tecnico per l'a.s. 2023/2024, per la Provincia di Piacenza, con decorrenza



giuridica dal 01.09.2023;

**d)** In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;

**e)** Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

**In via istruttoria:** Ordinare ai resistenti l'esibizione in giudizio dell'intero fascicolo del ricorrente con tutta la documentazione allegata;

Con riserva di integrare e/o modificare la domanda e/o le richieste istruttorie anche a seguito dell'esame dell'appostazione processuale delle controparti.

Si allegano:

**Procura alle liti;**

**Allegato\_01):** contratti individuali di lavoro di Assistente Tecnico e contratti individuali di lavoro di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22; provvedimenti di risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, nel profilo di Assistente Tecnico, del Liceo Statale "Lorenzo Respighi" di Piacenza e del Liceo Statale "Melchiorre Gioia" di Piacenza;

**Allegato\_02):** provvedimenti di conferimento di incarico nel profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, prot. n. 5009 del 31/12/2020 e prot. n. 4164 del 22/09/2021, adottati dal Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza;

**Allegato\_03):** bando di Assistente Tecnico, prot. n. 275 del 26/04/2022, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e domanda di Inserimento nella Graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi, per il profilo di Assistente Tecnico, per a.s. 2022/23, per la Provincia di Piacenza, del 11/05/2022;

**Allegato\_04):** contratto individuale di lavoro per anno scolastico 2022/23 e provvedimento di utilizzo con distacco, prot. n. 3873 del 09/09/2022, adottato Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza;

**Allegato\_05):** bando di Assistente Tecnico, prot. n. 255 del 26/04/2023, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e domanda di Aggiornamento Graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi, per il Profilo di Assistente Tecnico, per a.s. 2023/24, per la Provincia di Piacenza, del 17/05/2023;

**Allegato\_06):** decreto del Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza, prot. 4342 del 11/07/2023 e Graduatoria provinciale provvisoria ATA 24 mesi, della Provincia di Piacenza, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/24; foglio di Congedo militare illimitato;



**Allegato\_07):** istanza di accesso agli atti;

**Allegato\_08):** reclamo avverso la Graduatoria provinciale provvisoria ATA 24 mesi, della Provincia di Piacenza, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/24;

**Allegato\_09):** provvedimento di rigetto del Reclamo, adottato dal Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza, prot. n. 4704 del 25/07/2023;

**Allegato\_10):** istanza di accesso civico e decreto di costituzione della Commissione giudicatrice, prot. n. 3359 del 06/06/2023, adottato dal Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza;

**Allegato\_11):** decreto del Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza, prot. 4837 del 02/08/2023 e Graduatoria provinciale definitiva ATA 24 mesi, della Provincia di Piacenza, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/24;

**Allegato\_12):** provvedimento del Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza, prot. n. 5390 del 23/08/2023 e tabella allegata con elenco personale ATA, profilo di Assistente Tecnico, immesso in ruolo per l'a.s. 2023/24;

**Allegato\_13):** verbale n. 1 del 26/06/2023 e verbale n. 1 del 27/06/2023, della Commissione giudicatrice sulle domande per la graduatoria ATA 24 mesi della provincia di Piacenza, per l'a.s. 2023/24.

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che verte in materia di lavoro, pertanto il contributo unificato dovuto ammonta ad euro 259,00.

*Salvis Juribus*

Acquedolci - Piacenza, 28 Settembre 2023

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Avv. Salvatore Giovanni Lo Cicero

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c.

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto il Decreto del Dirigente dell'Ufficio UAT di Piacenza, prot. n. 4837 del 02/08/2023, con il quale è stata istituita e pubblicata la graduatoria provinciale definitiva ATA 24 mesi, della Provincia di Piacenza, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/24,





nonché il provvedimento del Dirigente dell'Ufficio UAT di Piacenza, prot. n. 5390 del 23/08/2023, con il quale sono stati individuati i candidati ai quali conferire l'incarico a tempo indeterminato per il profilo di Assistente Tecnico, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023, nonché ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente pregiudizievole per il ricorrente; che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria provinciale definitiva ATA 24 mesi, della Provincia di Piacenza, per il profilo di Assistente Tecnico, per l'a.s. 2023/24, ivi compresi quelli che sono risultati destinatari di conferimento di incarico a tempo indeterminato per il predetto profilo per l'a.s. 2023/2024, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso; considerata l'ampia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso, con individuazione dei recapiti di ciascuno, appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

#### VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**

1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e/o dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza;

2) quanto alle Amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero, ai sensi della legge 53 del 1994, a mezzo posta elettronica certificata.

Acquedolci - Piacenza, 28 Settembre 2023

Avv. Salvatore Giovanni Lo Cicero

